



Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48

Gazzetta Ufficiale serie generale n.103 del 4 maggio 2023

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Nota di lettura

Il Decreto Legge disciplina al **Capo I** le nuove **misure in materia di contrasto alla povertà**, prevedendo due strumenti cui si può accedere in base alle caratteristiche del nucleo familiare, in caso di Assegno di Inclusione (Art.1) o del richiedente, in caso di Supporto per la formazione e il lavoro (art.12).

In entrambi i casi è prevista la **condizionalità per l'erogazione del beneficio economico**, con un maggiore coinvolgimento dei beneficiari che devono attivarsi attraverso la nuova Piattaforma digitale per i beneficiari inserita nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL.

In base ai requisiti i richiedenti presentano richiesta all'INPS per l'una o l'altra misura.

In merito all' Assegno per l'inclusione, che coinvolge i Comuni, effettuati i controlli da parte dell'Inps sul possesso dei requisiti, il beneficiario riceve messaggio dell'avvenuto riconoscimento e deve attivarsi, sottoscrivendo, tramite piattaforma, il **patto di attivazione digitale** per l'erogazione del beneficio economico attraverso la Carta di inclusione, che avviene nel mese successivo alla sottoscrizione.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, **il beneficiario deve presentarsi ai servizi sociali dei Comuni per il primo incontro**, pena la sospensione del beneficio, e ogni **90 giorni**, deve presentarsi ai servizi sociali o agli istituti di patronato per aggiornare la propria posizione.

Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

I componenti del nucleo in età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro vengono inviati dai servizi sociali al Centro per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

La misura entrerà in vigore il 1 gennaio 2024 e sono previste delle misure di accompagnamento fino al 31 dicembre per coloro che, in base alle previsioni della legge di bilancio 2023, hanno diritto ad un beneficio di soli 7 mesi ma sono già stati presi in carico dai servizi sociali. Per queste persone è prevista la proroga al 31 dicembre 2023.

Positiva la riproposizione del contributo affitto – che non era presente nelle prime bozze circolate - richiesta da ANCI nel primo incontro con la Ministra Calderone.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Decorrenza e definizione - art. 1

L'assegno di Inclusione è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2024 quale misura nazionale di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e di politica attiva.

L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Beneficiari e durata – artt. 2 e 3

L'Assegno di inclusione è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei **componenti dei nuclei familiari con disabilità**, o **minorenni** o **con almeno 60 anni di età**.

Il beneficio è **riconosciuto per 18 mesi, rinnovabile**, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Ulteriormente rinnovabile sempre previa sospensione di 1 mese. (art.3 comma 2)

Requisiti – art. 2

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti

Cittadinanza, residenza e soggiorno. Cumulativamente:

- Cittadino Unione o suo familiare , ovvero titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero di paesi terzi con permesso UE per lungo soggiornanti o titolare di protezione internazionale;
- Residenza in Italia di 5 anni , di cui gli ultimi due in modo continuativo.
- Residenza in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

Condizione economica

- ISEE 9.360 euro
- Reddito Familiare inferiore a 6000 euro annui (riparametrato secondo la scala di equivalenza). 7560 euro annui per nuclei composti interamente da over 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienza.
- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 euro (accresciuto in base alla composizione del nucleo rispetto alla presenza di minorenni, disabili e non autosufficienti)
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore o aeromobili;

Scala di equivalenza – art. 2

Rivista con una valorizzazione di disabili, ultrasessantenni e adulti con carichi di cura e minori.

Beneficio economico - art 3

Viene erogato attraverso una Carta di Inclusione.

Si tratta di un'integrazione al reddito familiare fino ad una soglia di 6000 euro annui parametrato alla scala di equivalenza, ovvero di 7560 euro annui per nuclei intermante composti da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri componenti con disabilità grave o non autosufficienza.

E' prevista una componente **per il sostegno all'affitto fino ad un massimo di 3360 euro annui** (1800 euro per nuclei intermante composti da over 67 anni o da nuclei con over 67 e altri componenti con disabilità grave o non autosufficienza.)

Il beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Previste compatibilità fino ad una remunerazione massima di 3000 euro lordi annui con forme di impiego dipendente, lavoro autonomo o indennità per partecipazione a percorsi di politica attiva.

Richiesta beneficio – art 4

La richiesta del beneficio viene presentata direttamente all'INPS in modalità telematica – oppure presso i Patronati. L'INPS verifica il possesso dei requisiti attraverso l'interoperabilità delle piattaforme e le informazioni rese disponibili dai Comuni.

Condizionalità – art.4

Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma SIISL che invia automaticamente ai comuni i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

L'Inps informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve iscriversi al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per sottoscrivere il **patto di attivazione digitale**.

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto per l'attivazione digitale, **pena la sospensione, i beneficiari devono presentarsi** presso i servizi sociali dei Comuni per il primo incontro.

Ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili **devono presentarsi** ai servizi sociali o ai patronati – **pena la sospensione del beneficio – per aggiornare la propria posizione**.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) – Art.5

- Il sistema è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall' INPS;
- Il sistema permette l' interoperabilità con le piattaforme dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alla realizzazione della misura;

- contiene una **piattaforma digitale per i beneficiari** dell'Assegno di Inclusione in cui gli attivabili troveranno offerte di lavoro, di formazione, tirocini e PUC e strumenti di politica attiva secondo la profilazione del beneficiario, informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e le attività previste dal progetto personalizzato.
- È previsto che la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa sia parte del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro e sia alimentato attraverso il metodo della cooperazione applicativa con i sistemi regionali informativi del lavoro;

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa – art. 6

Dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, entro 120 giorni, **tutti i nuclei**, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa definiti in uno o più progetti.

Nell'ambito della valutazione (che può essere effettuata anche attraverso equipe multidisciplinari attivate dai servizi sociali) i componenti del nuclei di età compresa tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro vengono inviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione, entro 60 giorni, del patto di servizio personalizzato. (ogni 90 giorno devono presentarsi ai Cpi per aggiornare la propria posizione pena la sospensione).

Con l'eccezione dei titolari di pensione diretta ultra sessantenni, dei disabili, dei malati oncologici, e dei componenti con carichi di cura, i beneficiari di assegni di inclusione **sono tenuti all'obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività previste nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.**

Sulla base di specifici accordi tra Comuni/ATS e enti del Terzo settore i progetti personalizzati potranno includere attività predisposte da questi ultimi.

Fondo Povertà – art. 6

Nei limiti della quota residua del Fondo Povertà attribuita agli ATS sono potenziati gli interventi e i servizi per il contrasto alla povertà (art.7 del Decreto 147/2017) riferibili dal 1 gennaio 2024 anche ai percettori della nuova misura.

A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' prevista la revisione dei criteri di riparto e del monitoraggio e rendicontazione del fondo in un successivo decreto.

Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'utilizzo di quelle precedentemente trasferite, al comma 11 vengono definite le modalità di rendicontazione adeguandole a quelle del Fondo Nazionale politiche sociali, del FNA, del fondo Dopo di Noi, del Fondo infanzia e adolescenza (la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione).

Controlli – art.7

Non sono previsti controlli da parte dei comuni in questo comma ma al seguente art. 8 comma 11 si ribadisce la responsabilità dei Comuni rispetto ai controlli anagrafici.

Sanzioni e responsabilità – art. 8 commi 11 e 12

L'articolo enumera i diversi casi di sospensione, decadenza e revoca del beneficio ed eventuali sanzioni.

Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione entro 10 gg le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni. L'INPS mette a disposizione dei Cpi e dei Comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza.

Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertamento di illegittimo godimento dell'Assegno d'Inclusione, i soggetti preposti alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria entro 10 gg la documentazione completa relativa alla verifica.

I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio determina responsabilità amministrativa contabile del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La condotta viene valutata anche ai fini della responsabilità disciplinare dell'autore.

Osservatorio sulle povertà – art. 11

Oltre ai già previsti Comitato scientifico RdC e Cabina di Regia RdC nell'ambito della Rete per l'inclusione, riferiti ora alla nuova misura, è istituito un **Osservatorio sulle povertà**, presieduto dal **Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, oltre alla **istituzioni competenti e ai componenti del Comitato scientifico, anche le parti sociali, ETS ed esperti**.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Supporto per la formazione e il lavoro – art. 12

Al fine di favorire l'attivazione al lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, a partire dal **1 settembre 2023**, il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività - PUC.

Beneficiari: persone tra i 18 e i 59 anni in condizioni di povertà assoluta con un ISEE massimo di 6000 euro.

Può essere riconosciuta anche ai componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione se non calcolati nella scala di equivalenza.

E' incompatibile con il Reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni altro sostegno pubblico al reddito per disoccupazione.

Modalità di richiesta:

Direttamente all'INPS in modalità telematica – oppure presso i Patronati. All'atto della richiesta il beneficiario deve rilasciare la Did e autorizzare la trasmissione dei dati alle agenzie per il lavoro, ai Cpi e agli enti autorizzato all'intermediazione, nonché i soggetti accreditati, ecc

Requisiti

Cittadinanza, residenza e soggiorno. Cumulativamente:

- Cittadino Unione o suo familiare , ovvero titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero di paesi terzi con permesso UE per lungo soggiornanti o titolare di protezione internazionale;
- Residenza in Italia di 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Condizione economica

- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 euro
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore;

Patto di servizio personalizzato

Dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso i servizi per il lavoro competenti per la stipula del **Patto di servizio personalizzato**.

Nel patto di servizio il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati.

Attraverso la piattaforma il beneficiario può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento, offerte di formazione e individuarne autonomamente (dandone comunicazione).

Beneficio economico e condizionalità:

Solo **in caso di partecipazione ai programmi formativi e ai Puc**, il beneficiario percepisce un importo mensile di 350 euro, a titolo di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorative, per massimo 12 mesi non rinnovabili erogato attraverso bonifico. Ogni 90 giorni deve dare comunicazione, pena la sospensione del beneficio, ai servizi competenti, anche tramite piattaforma, della partecipazione alle attività.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ART. 13

I percettori di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza (ex decreto 4/2019) mantengono il beneficio fino a naturale scadenza e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al comma 5 è prevista una proroga del godimento del beneficio RdC fino al 31 dicembre 2023 solo per i percettori di Reddito di cittadinanza che lo hanno richiesto dopo il 1 gennaio 2023, presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei 7 mesi previsti, perché non attivabili al lavoro.

Entro il 30 giugno i servizi sociali comunicano all'INPS la presa in carico.

Il limite dei 7 mesi non si applica neanche ai nuclei con persone con disabilità, minorenni o ultrasessantenni, sempre entro il 31 dicembre 2023.

Risorse a disposizione art.13 comma 8

Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'**Assegno di inclusione** di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di:

2024 - 5.615,2 milioni di euro
2025 - 5.835,3 milioni di euro
2026 - 5.715,8 milioni di euro
2027 - 5.883,6 milioni di euro
2028 - 5.933,9 milioni di euro
2029 - 5.996,0 milioni di euro
2030 - 6.050,6 milioni di euro
2031 - 6.117,6 milioni di euro
2032 - 6.186,7 milioni di euro
a decorrere dal 2033 - 6.258,1 milioni di euro annui

Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del **Supporto per la formazione e il lavoro** di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di:

2023 - 122,5 milioni di euro
2024 - 1.460,9 milioni di euro
2025 - 1.300,8 milioni di euro
2026 - 981,7 milioni di euro
2027 - 603,8 milioni di euro
2028 - 604,2 milioni di euro
2029 - 604,7 milioni di euro
2030 - 605,2 milioni di euro
2031 - 605,7 milioni di euro
2032 - 606,2 milioni di euro
A decorrere dal 2033 - 606,6 milioni di euro

DECRETI DISCENDENTI

Decreto attuativo Assegno di Inclusione - Decreto MLPS – art.4 comma 7

(entro 45 gg dall'entrata in vigore del Decreto Legge – 19 giugno - passaggio in CU):
definizione di:

- modalità di richiesta misura
- sottoscrizione patto di attivazione digitale, patto di inclusione e patto di servizio personalizzato
- attività di segretariato sociale
- strumenti operativi per la valutazione multidimensionale
- definizione e adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo
- modalità di conferma della condizione del nucleo familiare

- sono individuate le misure per il coinvolgimento nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e il monitoraggio della misura. Supporto per la formazione e il lavoro anche con il coinvolgimento di Anpal e Anpal Servizi Spa nell'ambito dei Pon finanziati dall'FSE plus. (art.12 comma 11)
- Modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto alla formazione e Lavoro, della Naspi, ecc alle agenzie per il lavoro, ai soggetti autorizzati e accreditati all'intermediazione (art.12 comma 13)

Decreto Carta di inclusione – art. 4 comma 9

Può disciplinare ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la carta, nonché diversi limiti di importo per i prelievi contante.

Decreto Piattaforme - Decreto MLPS - art. 5 comma 3

(entro 45 gg dall'entrata in vigore del Decreto Legge - 19 giugno - passaggio in CU): predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali attraverso specifiche convenzioni società pubbliche ovvero a controllo o partecipazione pubblica possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

Decreto riparto, monitoraggio e rendicontazione del Fondo Povertà - Decreto MLPS – art.6

(passaggio in CU) definizione dei criteri di riparto del Fondo povertà e approvazione delle linee guida per la costruzione della Rete di servizi connessi all'attuazione dell'assegno di inclusione.

Decreto su tutela e conservazione dati - Decreto MLPS – art.7 comma 3

(entro 60 gg dalla conversione del decreto - non previsto passaggio in CU) sono individuati: le categorie di dati e modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

Decreto contrasto all'irregolare percezione della Garanzia Inclusione. Decreto MLPS (non è previsto il passaggio in CU) – art.7 comma 4

Definizione di un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti.

Decreto Osservatorio sulle Povertà – Decreto MLPS art.11 comma 5

Decreto Ministro del lavoro che definisce la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sulle povertà.

Decreto su ulteriori modalità di attivazione:

Decreto del Ministro del Lavoro (entro 60 gg dalla conversione del presente decreto – non è previsto il passaggio in CU) In fase di prima applicazione sono stabilite le modalità di

attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

